



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 agosto 2023
(OR. en)

12496/23

MI 699
IND 442
COMPET 824
AGRI 475
AGRIFIN 102
AGRILEG 167
VETER 79
DENLEG 39
SAN 495
PHYTOSAN 60
STATIS 51
ECOFIN 842
CADREFIN 114
SEMENCES 50
DELECT 123

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 4993 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.7.2023 che integra il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione ai fini del programma per il mercato unico

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 4993 final.

All.: C(2023) 4993 final



Bruxelles, 28.7.2023
C(2023) 4993 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.7.2023

che integra il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione ai fini del programma per il mercato unico

{SWD(2023) 271 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021¹ istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico, di seguito "PMU").

Il regolamento (UE) 2021/690 stabilisce disposizioni in materia di sorveglianza e rendicontazione (articolo 17) nonché valutazione (articolo 18), e include, nell'allegato IV, un elenco degli indicatori di performance essenziali da utilizzare per rendere conto dei progressi del PMU nel conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3. Per garantire una valutazione efficace dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, l'articolo 17, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

La Commissione ritiene che gli indicatori stabiliti nell'allegato IV del regolamento relativo al mercato unico non siano sufficienti ai fini di una valutazione esaustiva del PMU. Per tale motivo il presente atto delegato integra il regolamento (UE) 2021/690 mediante disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, con l'introduzione di una serie di indicatori di secondo livello. Tali indicatori sono intesi a misurare gli output, i risultati e l'impatto del programma. Considerato che gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (UE) 2021/690 prevedono già alcuni obblighi di rendicontazione e valutazione, gli indicatori supplementari stabiliti dal presente regolamento dovrebbero tener conto di tali requisiti, se del caso, al fine di evitare incoerenze, garantire sinergie e minimizzare gli oneri amministrativi.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Come disposto all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/690 sull'esercizio della delega, la Commissione ha consultato gli esperti ad hoc designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Dopo l'adozione dell'atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 dell'atto delegato rinvia agli indicatori già stabiliti dall'allegato IV del regolamento (UE) 2021/690 ai fini della sorveglianza annuale della performance, che saranno utilizzati anche nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione. Esso introduce indicatori supplementari, che figurano in allegato, anch'essi nell'ambito del quadro di riferimento. L'articolo 1 integra pertanto il regolamento (UE) 2021/690 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione e specifica le modalità di raccolta dei dati necessari da parte della Commissione.

L'articolo 2 dell'atto delegato stabilisce le disposizioni in materia di entrata in vigore dell'atto.

¹ G.U. L 153 del 3.5.2021.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.7.2023

che integra il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione ai fini del programma per il mercato unico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee², in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/690 istituisce un programma volto a migliorare il funzionamento del mercato interno ("programma") per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma per il mercato unico nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/690 figurano nell'allegato IV di detto regolamento.
- (2) Gli indicatori di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/690, sebbene adeguati ai fini della sorveglianza annuale della performance, non sono sufficienti a consentire una sorveglianza e una valutazione esaustive delle attività e dei risultati del programma per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici. È pertanto opportuno stabilire indicatori supplementari nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione.
- (3) Tali indicatori dovrebbero misurare le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma, tenendo conto dei vigenti obblighi di rendicontazione e valutazione di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2021/690.
- (4) Al fine di garantire che i dati siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo, è opportuno imporre ai destinatari dei fondi del programma per il mercato unico obblighi di rendicontazione proporzionati, minimizzando nel contempo gli oneri amministrativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella sorveglianza e nella valutazione del programma per il mercato unico ("il programma") a norma degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2021/690 sono utilizzati gli indicatori seguenti nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione.

² GUL 153 del 3.5.2021.

Gli indicatori di performance essenziali esistenti di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/690 sono denominati:

"OP 1", "OP 2", "OP 3", "OP 4", "OP 5", "OP 6", "OP 7", "OP 8",
"RES 1", "RES 2", "RES 3", "RES 4", "RES 5", "RES 6",
"IMP 1".

I nuovi indicatori di cui all'allegato del presente regolamento misurano inoltre le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma al secondo livello.

"OP 0.1.", "OP 0.2.", "OP 0.3.", "OP 0.4.", "OP 0.5.", "OP 1.1.", "OP 1.2.", "OP 2.1.", "OP 4.1.", "OP 4.2.", "OP 4.3.", "OP 4.4.", "OP 4.5.", "OP 4.6.", "OP 5.1.", "OP 6.1.", "OP 6.2.", "OP 6.3."

"RES 0.1.", "RES 0.2.", "RES 0.3.", "RES 0.4.", "RES 1.1.", "RES 1.2.", "RES 1.3.", "RES 1.4.", "RES 1.5.", "RES 1.6.", "RES 1.7.", "RES 1.8.", "RES 2.1.", "RES 2.2.", "RES 2.3.", "RES 2.4.", "RES 2.5.", "RES 2.6.", "RES 2.7.", "RES 3.1.", "RES 3.2.", "RES 3.3.", "RES 4.1.", "RES 4.2.", "RES 4.3.", "RES 4.4.", "RES 5.1.", "RES 6.1.", "RES 6.2.", "RES 6.3.", "RES 6.4.", "RES 6.5.", "RES 6.6.",

"IMP 5.1.", "IMP 6.1."

I dati sottostanti utilizzati dalla Commissione per misurare gli indicatori di cui al paragrafo 1 sono raccolti da fonti di dati all'interno della Commissione.

I destinatari dei fondi dell'Unione forniscono i dati su base annuale quando tali dati sono disponibili. Una panoramica annuale dei risultati può essere messa a disposizione dei portatori di interesse sulla base di schede di monitoraggio per ciascuna azione. Tali schede di monitoraggio sono compilate sulla base dei dati contenuti nelle relazioni sui progetti e dei dati supplementari provenienti da uno strumento di comunicazione.

Solo per il pilastro "Alimenti", i risultati saranno ottenuti tramite le amministrazioni nazionali attraverso l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale.

La Commissione utilizza i dati comunicati dai destinatari dei fondi dell'Unione o dagli Stati membri per misurare gli indicatori di cui al paragrafo 1 nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28.7.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN